STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE PROPRIETARI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA"

TITOLO I – Denominazione e Sede

Art. 1 – Ai sensi delle norme del Codice Civile è costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE PROPRIETARI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA"

associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Primiero San Martino di Castrozza, all'indirizzo che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo potrà istituire unità locali ed uffici in luoghi e Comuni diversi, purché nel territorio nazionale.
Essa potrà aderire ad altre associazioni, anche di natura sportiva, e potrà affiliarsi ad Enti Pubblici e Privati, a Consorzi e altri organismi di promozione e sviluppo territoriale e nazionale. Essa potrà partecipare, non in modo prevalente e senza l'assunzione di partecipazioni di controllo, in società ed imprese commerciali e di servizi, qualora la detenzione della partecipazione risulti funzionale al raggiungimento dell'oggetto dell'Associazione.
Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

TITOLO II – Scopo ed Oggetto

Art. 2 - L'associazione, apolitica e senza scopo di lucro, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini ricreativi e solidaristici; essa si propone di tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (di seguito "Il Territorio") e di mettere a disposizione degli associati una pluralità di servizi e tutte le informazioni sulle prospettive di sviluppo turistico, imprenditoriale e commerciale del suddetto territorio.

Art. 3 – L'Associazione ha per oggetto le seguenti finalità:

- La sensibilizzazione e la diffusione - con tutti i soggetti coinvolti, compresi gli organi della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia di Trento, del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e degli Organismi preposti - delle iniziative rivolte a sviluppare e promuovere gli interventi di recupero e realizzazione delle opere necessarie per il rilancio turistico del territorio con la conseguente valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente;
- Lo sviluppo e la diffusione delle informazioni per la tutela e l'accrescimento del valore del patrimonio immobiliare del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, promuovendo incontri e sensibilizzando tutti gli Enti Pubblici e Privati, i Consorzi, le



associazioni di categoria e ogni e qualsiasi Organizzazione per lo sviluppo turistico e commerciale del territorio;

- Promuovere corsi, eventi e qualsiasi altra iniziativa finalizzata a diffondere e ricercare progetti per sviluppare e coordinare le attività oggetto dell'Associazione;
- Promuovere e supportare l'organizzazione di manifestazioni turistiche e fiere, eventi sportivi e propagandistici per incrementare e sviluppare il turismo nel territorio.
- Nominare rappresentanti in Enti Pubblici e Privati, in Consorzi e Associazioni di categoria che possano tutelare gli interessi dei proprietari degli immobili e degli associati e con lo scopo di promuovere le attività dell'Associazione;
- Individuare e promuovere iniziative volte alla riqualificazione del Territorio al fine di valorizzare e migliorare le offerte turistiche;
- Promuovere attività di raccolta fondi per supportare ed integrare la realizzazione da parte degli Enti preposti dei progetti per l'ammodernamento degli attuali impianti di risalita, lo sviluppo di nuovi impianti, di viabilità e di attività accessorie così come sopra individuati e sostenere e sviluppare l'offerta turistica;
- Raccogliere e promuovere, senza scopo di lucro e in via occasionale e strumentale per il raggiungimento dei precedenti punti dell'oggetto sociale, attività di raccolta fondi, per dare supporto allo sviluppo delle iniziative oggetto dell'associazione.

TITOLO III - Durata

Art. 4 – La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO IV - Associati

Art. 5 - Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Dal momento della formale ammissione e della conseguente iscrizione nel libro degli Associati, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di associato.
Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ed al pagamento della quota associativa.

Gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote associative potranno essere differenziate per fasce di età, con

l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei giovani alle attività dell'Associazione.

La qualità di Associato dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

TITOLO V - Recesso ed Esclusione

Art. 7 - La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8 – Le dimissioni da Associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli Associati.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli Associati destinatari mediante lettera o comunicazione via posta elettronica, ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art. 8.

TITOLO VI – Fondo comune

Art. 10 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, donazioni o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Il fondo comune viene gestito ed amministrato da uno o più Tesorieri, nominati dall' Assemblea dei soci, i quali resteranno in carica per la durata stabilita dall'assemblea degli Associati a tempo determinato o indeterminato e potranno essere rieletti con delibera che approva il bilancio

di esercizio.

TITOLO VII - Organi dell'Associazione

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il/i Tesoriere/i.

Assemblee

Art. 12 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazioni con posta elettronica all'indirizzo mail comunicato dai soci in sede di iscrizione o in alternativa mediante avviso pubblicato nel sito internet dell'associazione se istituito, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Le assemblee possono svolgersi, oltre che in presenza, anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali videoconferenza o altri strumenti idonei, ovvero in modalità mista, con la partecipazione di alcuni soci in presenza e di altri a distanza.
La partecipazione mediante strumenti di telecomunicazione è ammessa purché sia garantito:
- l'accertamento dell'identità dei partecipanti;
- la possibilità per ciascun socio di seguire la discussione in tempo reale;
- il diritto di intervenire, esprimere la propria opinione e votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la possibilità per il Presidente e per il Segretario di accertare i risultati delle votazioni e di redigere il verbale.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante, salvo diversa disposizione contenuta nell'avviso di convocazione.

Art. 13 - L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; per particolari esigenze o per cause di forza maggiore tale termine può essere differito di 60 giorni.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si

riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

Art. 15 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di dieci deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Art. 16 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari con un minimo di tre ed un massimo di quindici membri scelti fra gli associati, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni aventi scopi analoghi alla Associazione. Salvo diversa delibera dell'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e può conferire specifiche deleghe ai membri che lo compongono, nominando se ritenuto necessario un Comitato Esecutivo formato da uno o più Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, nominare al suo interno un Segretario che avrà la funzione di coordinamento dell'attività del Consiglio e del Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente è determinante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso ed esclusione degli associati;
f) deliberare sulla determinazione delle quote annuali associative;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
i) definire l'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;
l) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione, autorizzando il Presidente alla loro esecuzione e sottoscrizione.

Art. 18 - In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

Art. 19 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione, e in particolare quelli che comportano l'assunzione di singole obbligazioni di ammontare superiore ad € 10.000,00, l'acquisto, la vendita o la costituzione di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati, l'accensione di mutui o finanziamenti, il rilascio di garanzie, l'accettazione di donazioni o lasciti gravati da oneri, nonché ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione, sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente vi provvede esclusivamente in esecuzione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo quando il ritardo possa arrecare pregiudizio all'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e, comunque, entro sessanta giorni dalla loro adozione.
Nel caso di dimissioni o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate da una persona scelta tra i membri del Consiglio direttivo fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

TITOLO VIII – Il rendiconto

Art. 20 – Il Consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; per particolari esigenze o per cause di forza maggiore tale termine può essere differito di 60 giorni.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico e finanziario dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

TITOLO IX – Esercizio sociale

Art. 21 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

TITOLO X - Scioglimento

Art. 22 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.
L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito il parere dell'eventuale organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione del residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
Il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni od enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe.

TITOLO XI – Norma di rinvio

Art. 24 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

.

San Martino di Castrozza, 21 Agosto 2026

Il presidente
Alvise Boniver Conte

Il segretario
Simona Briganti



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Registrato il 18 SET. 2026 Euro = 200,00
al N. 639 Serie 3 (DUECENTO/00)

